

COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208
D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
“PERSEO-SIRIO” PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DEL
COMUNE DI CONCESIO

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 1 del 10/01/2023

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 208, comma 4, del D.Lgs n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti alla Polizia Locale, a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti alla Polizia Locale del Comune di Concesio, a tempo indeterminato e con il profilo di vigilanza e non di amministrativo, destinatari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 7 marzo 1986.
2. Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova.

Art. 3 – FINALITÀ

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 56-quater del CCNL 2016-2018.
2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti alla Polizia Locale individuati nell'articolo precedente.
3. La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore, dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente. Per il calcolo della medesima quota sarà influente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività previdenziali vengono determinate autonomamente dall'Ente, nella sua autonomia decisionale, sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali.
2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada effettivamente incassati. La Giunta Comunale, annualmente e in esecuzione dei commi 4 e 5 dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità di bilancio e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare in ragione di quanto incassato nell'anno precedente.
3. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono stanziare annualmente in apposito capitolo di spesa relativo a ciascun esercizio finanziario e saranno oggetto di adeguamento in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, della variazione numerica della dotazione organica alla polizia Locale del Comune, e del personale effettivamente in servizio.
4. Il Responsabile dell'area di Vigilanza provvederà ad adottare determinazione di impegno di spesa, e l'Ufficio Personale provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

Art. 5 – MODALITÀ PROCEDIMENTALI

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Responsabile dell'Area di Vigilanza comunica all'Ufficio Personale l'entità delle risorse riscosse nell'anno precedente relative alla percentuale/quota stabilita dalla Giunta Comunale, da destinare alla previdenza complementare del personale per le procedure di competenza.
2. Successivamente l'Ufficio Personale, con le modalità previste dal presente Regolamento, destinerà la quota pro-capite al singolo dipendente, per il calcolo sarà ininfluenza la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario.
3. Tali somme verranno erogate in quota annuale entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. È data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di conclusione del rapporto di lavoro con il Comune di Concesio ovvero di mobilità interna in altra Area, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale. Rimane salva la facoltà per il dipendente di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.
2. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L.
3. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente. Si precisa che in mancanza dei soggetti citati e di diverse disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita dal fondo.

Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 Giugno 2003 ess.mm.ii. e del Regolamento Europeo n.679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Concesio, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale a valere dal Bilancio 2023 per il riscosso 2022.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada e le norme contrattuali di riferimento vigenti.